

N. 1878/2018 R.G. Notizie di Reato
N.126/2018 R.G. Trib.Gela
N. 442/2018 R.G M.C.P.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

RI E S A ME

AVVISO DI DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Art 128 c.p.p.)


Il sottoscritto cancelliere
in relazione al procedimento di cui sopra,
nei confronti di **LIBERTO GIACOMO**, nato a Niscemi il 01/08/1971
per i reati di cui in atti,
ai sensi dell'art. 128 c.p.p. e dell'art. 310 c.p.p.

AVVISA

- il Pubblico Ministero presso il Tribunale- Sede;
- il Pubblico Ministero presso il Tribunale- Gela;
- il Tribunale penale di Gela;
- **LIBERTO GIACOMO, residente a Niscemi in via G.Felice n. 29 (SI TRASMETTE AL COMMISSARIATO DI P.S DI NISCEMI PER LA NOTIFICA- ESECUZIONE E QUANTO DI COMPETENZA)**
- Avv. Giuseppe Lipera , del Foro di Catania;

che il 27/09/2018 è stato depositato in cancelleria originale ordinanza con motivazione contestuale emessa il 25/09/2018 , che si allega in copia.

Caltanissetta, lì 27/09/2018



Il cancelliere
Angela Pilato

n. 442/18 R.G.M.C.P.

n. 1878/17 R.G.N.R. Gela

n. 126/18 R.G. Trib. Gela



TRIBUNALE di CALTANISSETTA

Sezione riesame

**APPELLO CONTRO ORDINANZA IN MATERIA
DI MISURA CAUTELARE PERSONALE**

Il Tribunale riunito in camera di consiglio ai sensi degli artt. 309 e ss. c.p.p. e composto dai magistrati:

- | | |
|--|--------------------------|
| - Dott. Andrea Salvatore Catalano | Presidente |
| - Dott. Salvatore Palmeri | Giudice |
| - Dott.ssa Tiziana Mastrojeni | Giudice rel./est. |

Esaminati gli atti del procedimento n. 442/18 R.G.M.C.P. e sentito il difensore, in esito all'udienza camerale del 25 settembre 2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulla richiesta di appello proposta nell'interesse di LIBERTO Giacomo, nato a Niscemi (CL) l'1/8/71, avverso l'ordinanza con cui, in data 25/7/2018, il Tribunale di Gela, in composizione collegiale, ha rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari attualmente applicatigli o di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva ovvero di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di custodia, per motivi di lavoro;

OSSERVA

1. Con ordinanza del g.i.p. di Gela del 26/10/17, LIBERTO Giacomo era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, perché erano stati ravvisati a suo carico i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 2 e 7 L. 895/67 (capo A, ossia perché, in concorso coi fratelli Salvatore e Giuseppe, deteneva illegalmente un fucile a canne parallele calibro 12, marca Baikal e 2 caricatori per pistola), 110 c.p. 648 c.p. (capo B, ossia perché, in concorso coi fratelli Salvatore e Giuseppe, riceveva il fucile di cui al capo A, provento di furto ai danni di Montalto Alfonso), artt. 110 c.p. e 23, c. 3, L. 110/75 (capo C, ossia perché, in concorso coi fratelli Salvatore e Giuseppe, deteneva una pistola semiautomatica calibro 7,65, marca Beretta, con matricola abrasa), 110 c.p. 648 c.p. (capo D, ossia perché, in concorso coi

fratelli Salvatore e Giuseppe, riceveva la pistola di cui al capo C, di provenienza illecita in quanto precedentemente abrasa nella parte indicante il numero di matricola), nonché erano state ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.

Con ordinanza del 16/11/17, il Tribunale aveva riformato la predetta ordinanza in punto di scelta della misura, ribadendo i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari, ma reputando sufficiente e idonea la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

2. Con istanza del 19/7/18 (dep. il 20/7/18), la difesa ha chiesto che fosse revocata la misura degli arresti domiciliari o sostituita con altra meno afflittiva, deducendo che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, sarebbe stato dimostrato che presso l'azienda sita in contrada Bulala non veniva svolta alcuna attività illecita e comunque in considerazione del tempo decorso dall'esecuzione della misura. In via subordinata, la difesa ha chiesto che venisse concessa l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di arresto per esercitare attività lavorativa presso l'azienda agricola di Liberto Cono Manfredo (padre dell'istante), sita in Gela nella c.da Bulala, dal lunedì al venerdì, dalle 6:00 alle ore 18:00.

Con ordinanza del 25/7/18, il tribunale di Gela, in composizione collegiale, ha rigettato la predetta istanza, adducendo la permanenza delle esigenze di cui agli artt. 274 e ss. c.p.p. Inoltre, il tribunale di Gela ha rilevato che dall'istruttoria dibattimentale non potessero trarsi elementi di novità, atteso che gli imputati non avevano ammesso i fatti, né fornito spiegazioni della disponibilità delle armi. Infine, ha sottolineato che l'autorizzazione al lavoro dei soggetti detenuti agli arresti domiciliari non si configura come un diritto e che la presente istanza si configura come mera reiterazione di quelle già presentate.

Con appello del 4/9/18, la difesa del LIBERTO ha insistito nella richiesta di revoca o sostituzione della misura o concessione dell'autorizzazione al lavoro, censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui dà rilievo alla mancata confessione – che, nella prospettiva difensiva, si ricollegerebbe alla innocenza dell'imputato – e, inoltre, nella parte in cui non tiene conto del tempo decorso in esecuzione della misura, pari a circa 1 anno. In via subordinata, ha chiesto la concessione dell'autorizzazione al lavoro, rilevando come nell'informativa dei Carabinieri di Niscemi presente nel fascicolo si dava atto che presso l'azienda di famiglia non lavoravano pregiudicati e non vi era difficoltà a fare i controlli, nonché adducendo le condizioni di estrema indigenza del LIBERTO.

All'udienza la difesa ha insistito nei motivi di appello.

3. Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato, dovendosi sostituire la misura attualmente applicata con quella dell'obbligo di dimora nella provincia di Caltanissetta, con prescrizioni.

Preliminarmente, deve ribadirsi il giudizio prognostico negativo già espresso, al momento dell'applicazione originaria della misura e del successivo riesame, in ordine alla personalità del LIBERTO, alla luce delle modalità della condotta, che disvelano l'esistenza di collegamenti tra gli imputati e gli ambienti criminali (non spiegandosi in altro modo la disponibilità di armi clandestine e di provenienza furtiva) e la disponibilità di armi ulteriori a quelle rinvenute (come si evince dal rinvenimento di cartucce non riferibili, perché di calibro diverso, alle armi ritrovate).

Al contempo, però, va ricordato che il decorso del tempo di esecuzione degli arresti domiciliari, se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, pur non implicando automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari, impone al giudice di procedere a una valutazione complessiva e riferita alla fattispecie di reato e alla sua gravità, posta in relazione al tempo trascorso dalla sua realizzazione ed attualizzata ai fini della prognosi di reiterazione (Arg. ex Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39792 del 29/05/2017 Cc. (dep. 31/08/2017) Rv. 271119).

Nel caso di specie, nonostante i fatti contestati siano molto gravi (in quanto puniti con pena massima pari a 8 anni di reclusione), ben può ritenersi che la sottoposizione per un discreto lasso di tempo (undici mesi) alla misura custodiale degli arresti domiciliari abbia esplicato un significativo effetto deterrente e di reprimenda in un soggetto come il LIBERTO (il quale non annovera precedenti penali specifici o particolarmente recenti), tale da recidere i preesistenti collegamenti con gli ambienti criminali e, per l'effetto, affievolire il pericolo di reiterazione del reato. A tal proposito, deve rilevarsi che, nel corso di esecuzione della misura, non sono state segnalate violazioni delle prescrizioni connesse alla stessa, ulteriore elemento che milita nel senso della sufficienza di una misura non custodiale.

Pertanto, considerato il principio di gradualità richiamato dall'art. 275 c.p.p., appare possibile sostituire la misura degli arresti domiciliari in atto applicata con quella dell'obbligo di dimora nella provincia di Caltanissetta, con prescrizione di non uscire di casa prima delle ore 5:00 e di non rincasare dopo le ore 19:00.

Essa, infatti, appare idonea a neutralizzare il pericolo di reiterazione criminosa in relazione a un soggetto quale il LIBERTO, il quale ha mostrato di essere capace di uniformarsi autonomamente all'osservanza degli obblighi connessi alle misure cautelari, poiché: da un lato, ostacolerà il coinvolgimento dell'imputato (che durante il giorno si dedica al lavoro nell'azienda di famiglia) in attività criminali e, più in generale, consentirà un controllo da parte dell'autorità di p.g. sulle sue condotte; dall'altro, non comprimerà oltre il necessario la sua libertà di movimento e consentirà allo stesso di svolgere l'attività lavorativa necessaria al sostentamento suo e della sua famiglia.

P.T.M.

PARZIALE

In accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di LIBERTO Giacomo, nato a Niscemi (CL) l'1/8/71, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Gela, in composizione collegiale, il 25/7/18, sostituisce la misura cautelare degli arresti domiciliari attualmente applicata al LIBERTO con quella dell'obbligo di dimora nel territorio della provincia di Caltanissetta;

dispone l'immediata liberazione del predetto, se non detenuto per altra causa;

prescrive altresì allo stesso di fare rientro in ogni caso presso la propria abitazione entro le ore 19:00 di ogni giorno e di non uscire prima delle ore 05:00 del mattino successivo;

manda alla Cancelleria per la notifica all'imputato ed al difensore, nonché per la comunicazione al P.M. ed al Commissariato di P.S. di Niscemi perché vigili sull'osservanza della misura.

Caltanissetta, 25/09/2018

Il Giudice estensore

Dott.ssa Tiziana Mastrojeni

Tiziana Mastrojeni

Il Presidente

Dott. Andrea Salvatore Catalano

Andrea Salvatore Catalano

IL CANCELLIERE
Angela Pilato



Depositata nella Cancelleria del
Tribunale di Caltanissetta.

add 27.9.2018

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Angela Pilato



